



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco

ONOREVOLI SENATORI. - Un dato ormai consolidato è che, con l'aumentare della crisi e delle difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un colpo di fortuna: non è un caso, infatti, che in questi particolari periodi aumentino sensibilmente le giocate.

Fra i vari giochi d'azzardo legali, in continua espansione, preoccupa la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi, a disposizione di qualsivoglia giocatore, senza alcuna limitazione o restrizione di sorta.

Alcuni sociologi, che hanno affrontato il fenomeno del gioco come speranza di vincita, lo hanno classificato fra i comportamenti che creano dipendenza, seppur diversa da quella da alcool o droghe, ma sempre in grado di arrecare gravi danni ai giocatori, in termini economici e affettivi. Un dato desta sconcerto: il 66 per cento dei disoccupati gioca d'azzardo ed è alta l'incidenza di suicidi.

La compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condizioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessità per se stessi o per la propria famiglia, tanto da finire per entrare nel circuito dell'assistenza sociale.

Per altri fenomeni sociali si sono trovate delle valide soluzioni: ad esempio, per ridurre il fumo da parte dei minori, è richiesto l'inserimento della tessera sanitaria nei distributori automatici di sigarette, quando siano chiuse le rivendite di tabacchi, in modo da appurare la maggiore età del fumatore.

Il presente disegno di legge propone una soluzione analoga per limitare l'utilizzo dei videogiochi attraverso l'utilizzo della carta

regionale dei servizi che, oltre all'identificazione della persona e quindi all'accertamento della minore età del giocatore, con conseguente inibizione dell'intrattenimento, deve consentire di poter risalire (ad esempio attraverso il codice fiscale) al reddito della persona, al fine di attivare un meccanismo di blocco delle giocate giornaliere.

Inoltre è necessario impedire il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio dell'intrattenimento ove le sale da gioco siano ubicate nelle vicinanze (entro un raggio di 300 metri) di istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Inoltre, i comuni possono individuare ulteriori limitazioni all'ubicazione delle sale da gioco, compatibilmente con il loro impatto sul contesto e la sicurezza urbani, nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Il disegno di legge contiene anche il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale in questione.

Queste disposizioni, dettando limiti alla collocazione sul territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono finalizzate a tutelare le persone ritenute maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognose di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché a evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, in modo da tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il vizio del gioco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per disciplinare l'obbligo dell'utilizzo della carta regionale dei servizi per accedere agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono:

a) che gli apparecchi di cui al comma 1 siano dotati di un sistema di riconoscimento dei giocatori tramite la carta regionale dei servizi;

b) che gli apparecchi di cui al comma 1 non si attivino, qualora rilevino, dalla carta regionale dei servizi, la minore età del giocatore;

c) modalità per monitorare, tramite la carta regionale dei servizi, le abitudini di gioco dei singoli utenti e per introdurre limiti al numero di giocate, in proporzione al reddito del giocatore.

Art. 2.

1. È fatto divieto di esercitare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

2. È vietato il rilascio della licenza all'esercizio di sale da gioco in un raggio di 300 metri da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

3. I comuni, nell'ambito delle loro competenze, possono individuare ulteriori limitazioni all'ubicazione delle sale da gioco, compatibilmente con il loro impatto sul contesto e la sicurezza urbani, nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.